



COMUNE DI OZIERI

Provincia di Sassari

SETTORE III

**SERVIZI ALLA PERSONA, WELFARE E COESIONE SOCIALE
UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO**

AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO
“INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA” (IRF) – ANNO 2026**

La Responsabile del Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale

- Vista la legge regionale n. 5 del 2019 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), come modificata dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2022 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) che ha introdotto l'art. 7-bis, ha autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31.12.2024, l'istituzione di un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12 del 28.02.2023 che ha approvato le linee di indirizzo contenenti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le persone affette da fibromialgia per gli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019, introdotto dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2022, per un importo complessivo pari a Euro 2.000.000,00 per l'annualità 2023 e il medesimo importo per l'anno 2024;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/39 del 16.03.2023 che ha modificato la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12 del 28.02.2023 contenente le linee di indirizzo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le persone affette da fibromialgia per gli anni 2023 e 2024;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 09/22 del 12.02.2025 avente ad oggetto: “Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale” che ha approvato le linee di indirizzo contenenti i nuovi criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le persone affette da fibromialgia a partire dall'anno 2025, di cui alla legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, come, in ultimo, modificata dall'art. 1, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18;
- Visto l'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 09/22 del 12.02.2025 che contiene le nuove linee d'indirizzo recanti modalità e criteri per la concessione di un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia (IRF)”;
- Visto l'art.1 della L.R. 29 aprile 2025 n. 11 che ha modificato l'art.7-bis della L.R.18 gennaio 2019 n.5, posticipando all'anno 2026, l'applicazione del riconoscimento dell'indennità in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari e da erogarsi in forma di un contributo pari a un massimo di euro 800, per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, secondo i criteri adottati con DgR 9/22 del 12/02/2025 e in relazione alle disponibilità del bilancio regionale;

- Vista la legge regionale n.1 del 06/02/2026 con la quale è stata autorizzata la spesa di euro 5.000.000 da destinarsi alla concessione dei benefici previsti dalla Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale n. 5/2019, art. 7 bis, comma 2, ss.mm.ii. DGR n. 9/22 del 12 febbraio 2025 - Annualità 2026;
- Vista la nota Ras Prot. n. 2838 del 12/02/2026 avente ad oggetto “Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale n. 5/2019, art. 7 bis, comma 2, ss.mm.ii. DGR n. 9/22 del 12 febbraio 2025 - Annualità 2026” con la quale si dispone che i comuni devono per predisporre per l’annualità 2026 l’avviso rivolto ai residenti, gestire l’intervento nei limiti delle risorse assegnate e provvedere ad acquisire le nuove istanze entro il 30 aprile 2026, corredate della certificazione medica attestante la diagnosi di sindrome fibromialgica e della attestazione ISEE in corso di validità;
- Vista la Determinazione della Responsabile del Settore III – Servizi alla Persona -Welfare e Coesione Sociale n. 139 del 05-03-26 con la quale sono stati approvati il presente Avviso ed il modulo di domanda.

RENDE NOTO

Che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al “Concessione di un sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” (IRF) – anno 2026”;

NUOVE ISTANZE

ART. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI – OGGETTO DEL BANDO

La Regione Sardegna, con legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, ha previsto l’istituzione di un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia (IRF)”, finalizzato a facilitare, sotto l’aspetto economico, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia. Dopo una prima fase di applicazione sperimentale, nella quale l’IRF è stata erogata nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, pari a € 800,00, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la legge regionale n. 18 del 2024, art.1, comma 9, ha modificato la natura del beneficio trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute.

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia (IRF)” le persone con i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in un comune della Sardegna;
- 2) essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva la 30 aprile dell’anno in cui si presenta la domanda, e deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- 3) non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità.

ART. 3

MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L’indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L’importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE 2026:

FASCE ISEE	EVENTUALE DECURTAZIONE
ISEE fino a euro 15.000,00	finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000	finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000	finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000	finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000	finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000	finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000	finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre 80.000	finanziamento del progetto decurtato del 80%

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

ART. 4 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi;
- c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- f) spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell'anno deve essere presentata al comune di residenza **entro e non oltre il 30/11/2026 compilando l'apposito modulo Allegato B al presente avviso**. Si fa presente che il Comune provvederà ad erogare il beneficio economico sulla base della documentazione giustificativa presentata e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione successivamente al trasferimento dei fondi da parte della RAS.

RINNOVO ISTANZA

ART. 5

Le istanze già presentate nel 2023, 2024 e nel 2025 dovranno essere ripresentate utilizzando l'apposito modulo, allegando l'attestazione ISEE in corso di validità (Anno 2026), un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, copia delle ricevute idonee al calcolo di quanto rimborsabile secondo le modalità indicate all'art 4 del presente Avviso con allegato il modello riepilogativo delle spese debitamente compilato. Pertanto i beneficiari del contributo sono esonerati dalla presentazione del certificato attestante la diagnosi di fibromialgia in quanto già precedentemente consegnato con l'istanza 2023, 2024 o 2025.

ART. 6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio valuta la completezza e la conformità della documentazione presentata e trasmette entro il 30 giugno 2026, l'elenco delle domande all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per

l'erogazione del relativo finanziamento. La Regione qualora i fondi trasferiti ai Comuni siano insufficienti a coprire il fabbisogno richiesto procederà alla decurtazione secondo la tabella suindicata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità ed eventualmente ad un'ulteriore decurtazione in ragione dei fondi assegnati. Successivamente alla ricezione dei fondi regionali il Comune procederà a calcolare l'importo dei rimborsi da erogare a coloro che ne abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e abbiano presentato giustificativi delle spese, come indicato all'art. n. 4 (**Modulo Allegato B**), sostenute entro il **30/11/2026**. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

I contributi verranno comunque erogati agli aventi diritto dal Comune di Ozieri che gestisce l'intervento nei limiti delle risorse assegnate, entro trenta (30) giorni dal trasferimento delle risorse da parte della Regione.

ART. 7

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati all'assegnazione del contributo potranno presentare istanza al Comune di Ozieri, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, **entro il 30 Aprile 2026**, con una delle seguenti modalità:

- A mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Ozieri Via Vittorio Veneto, n.11, negli orari di apertura al pubblico, nei giorni dal martedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, utilizzando l'apposita modulistica (**Modulo Allegato A**) disponibile presso la Casa Comunale, sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it nella sezione "Notizie";
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it indicando nell'oggetto la richiesta "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) – ANNO 2026";
- tramite raccomandata A/R che dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa;

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Avviso - Allegato A, devono essere allegati:

- un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- copia del documento dell'ISEE 2026 in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- certificazione medica, di data non successiva al 30 aprile 2026, attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (non da un medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista (solo per coloro che presentano nuova istanza);
- copia delle pezze giustificative delle spese sostenute di cui all'art. 4 del presente Avviso;

L'**Allegato B** - modello riepilogativo compilato in modo chiaro e leggibile delle spese sostenute di cui all'art. 4 del presente Avviso deve essere **consegnato agli uffici entro il 30/11/2026**.

ART. 8

RICORSI

La graduatoria dei "Beneficiari" verrà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.ozieri.ss.it, e verranno confermati in assenza di ricorsi.

Gli interessati potranno inoltrare ricorso al Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale del Comune di Ozieri entro 10 giorni dalla pubblicazione.

ART. 9

PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando viene affisso presso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Amministrativo del Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale, ubicato al secondo piano

della Casa Comunale e sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it nella sezione "Notizie".

ART. 10 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

Il controllo è effettuato confrontando i dati dichiarati con i dati registrati nell'anagrafe comunale e attraverso l'accesso alla banca dati dell'Inps (verifica delle certificazioni ISEE dichiarate).

Fermo restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

ART. 11 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

I dati personali comunicati nelle istanze di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679.

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART. 12 INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso il Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale ubicato al secondo piano della Casa Comunale nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: mattino dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal Martedì al Giovedì. Inoltre, è possibile contattare il n° Tel. 079/78.12.60.

La Responsabile del Settore III
Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale
Dott.ssa Alessandra Zoroddu

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Scodino